

ACCERTAMENTO

Possibili evoluzioni dell'accertamento sulle assegnazioni agevolate

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

[Scopri di più >](#)

Come noto, la **Legge di Bilancio 2023** ([articolo 1, commi 100-105, L. 197/2022](#)) ha riproposto la possibilità di procedere all'**assegnazione agevolata dei beni ai soci**.

Verosimilmente tale misura troverà **ampia applicazione** in quanto appare molto favorevole dal **punto di vista fiscale**.

Tuttavia occorre tenere sin da subito presente che non sarà sufficiente prestare attenzione solo all'ambito fiscale, perché in questo tipo di operazione sono interessanti e non semplici anche i **profili civilistici e quelli contabili**.

La normativa di riferimento, infatti, prevede il rispetto di una serie di **requisiti**, opinabili valutazioni concernenti il **valore dei beni** in considerazione del quale deve essere poi determinata la plusvalenza e taluni **adempimenti** successivi al perfezionamento dell'operazione.

Riuscire ad immaginare come verranno esercitati i **poteri di accertamento** da parte dell'Agenzia delle Entrate non è semplice, ma evidentemente la contestazione di eventuali errori potrà condurre, a seconda dei casi, ad una **rettifica** con applicazione di sanzione oppure alla **decadenza dall'agevolazione**.

Come desumibile da quanto poc'anzi accennato, un primo ambito di intervento potrebbe essere quello dei **requisiti prescritti** dalla disciplina in materia.

È facile immaginare quali sarebbero le conseguenze di un eventuale errore. Ad esempio, se, contrariamente a quanto previsto, **beneficiario** dell'assegnazione agevolata fosse un **socio divenuto tale dopo il 30 settembre 2023**, è agevole dedurre che l'ufficio accertatore

applicherebbe la **disciplina ordinaria**, con conseguente recupero di **maggiori imposte, interessi e sanzioni**.

La medesima conseguenza si avrebbe anche nel caso in cui la disciplina in esame venisse applicata all'**assegnazione di un bene strumentale** (nel caso di specie, comunque, **l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale** già versate rappresenterebbero un acconto di quanto ordinariamente dovuto, per cui dovrebbe essere **versata soltanto la differenza**).

Più complessi da gestire (per la mancanza di parametri normativi cui fare riferimento) sarebbero eventuali accertamenti aventi ad oggetto il **valore dei beni assegnati**, atteso che tale valutazione risulterebbe da una **perizia di stima e non da un parametro oggettivo**.

In tale contesto merita una particolare attenzione l'ipotesi in cui il contribuente opti, limitatamente ai beni immobili, per la **sostituzione del valore normale** ex [articolo 9 Tuir](#) con quello **catastale** risultante dal prodotto della rendita catastale per i moltiplicatori ex [articolo 52 D.P.R. 131/1986](#).

Sostituendo il **valore catastale** a quello normale, e quindi utilizzando un qualsiasi valore ricompreso in questo intervallo, il contribuente potrebbe essere relativamente tranquillo perché, pur restando **assoggettato al potere di accertamento** dell'Amministrazione, quest'ultima, nella maggior parte dei casi, **non avrebbe facoltà di operare una rettifica diretta ad incrementare il valore scelto**.

Viceversa, laddove si utilizzasse un **valore normale inferiore a quello catastale**, sarebbe concreta la possibilità di un **accertamento** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Appare poi evidente come il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria potrà riguardare anche la corretta **indicazione dell'assegnazione in dichiarazione dei redditi** e l'esatto **versamento dell'imposta** sostitutiva dovuta.

Sulla prima ipotesi non è ben chiara la posizione dell'Amministrazione finanziaria. Invece, nel caso di **omesso versamento dell'imposta sostitutiva**, anche se dovesse trattarsi della prima rata, l'**assegnazione** agevolata sarà considerata ugualmente **perfezionata**, essendo sufficiente l'indicazione in dichiarazione, ma le **somme non versate** saranno riscosse secondo le modalità ordinarie.

In mancanza di un dato normativo puntuale, sembrerebbe corretto ritenere che **l'omessa indicazione in dichiarazione non** rappresenti di per sé una **causa ostativa al perfezionamento** della misura in esame, trattandosi comunque di una irregolarità formale, mancando la previsione di una specifica causa di decadenza per tale fattispecie e dovendo dare rilievo al **comportamento concludente** del contribuente.

In definitiva si ritiene che le **conseguenze più gravi** per il contribuente dovrebbero realizzarsi soltanto nella ipotesi in cui **non** vengano rispettati i **requisiti applicativi** previsti dalla

disciplina in esame. Diversamente, nelle altre ipotesi prese in considerazione, il contribuente dovrebbe restare relativamente tranquillo.

Si è evidenziato infatti che nei casi di accertamento di un **maggior valore dei beni assegnati**, laddove il contribuente abbia optato per il **valore catastale**, salvo un improbabile **errore di calcolo**, l'Amministrazione **non** sarebbe **legittimata** ad operare una **rettifica incrementativa** del valore scelto.

Da ultimo appare evidente come il legislatore tributario abbia inteso **favorire l'accesso alla misura agevolativa** in esame, non prevedendo **alcuna causa di decadenza**, per cui si ritiene che la stessa Amministrazione finanziaria, fatta eccezione per i **motivi di ordine sostanziale**, **non** adotterà un **approccio formalistico** valorizzando sempre il comportamento concludente del contribuente.